

LA GESTIONE DEL FIRR

- Convenzione sottoscritta dalle Organizzazioni sindacali di Categoria firmatarie degli Accordi Economici Collettivi recepita dal Consiglio d'Amministrazione dell'Enasarco in data 30.11.1992 ed approvata con Delibera del Presidente n.1008/92 del 22.12.1992.

PREMESSO che in data 30 Ottobre 1992 è stato stipulato un Accordo Economico Collettivo per la parziale modifica dell'Accordo Economico Collettivo 16 Novembre 1988 relativo alla disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana, l'Associazione Sindacale INTERSIND, l'Associazione Sindacale per le Aziende Petrol-Chimiche e Collegate a Partecipazione Statale (ASAP), la Confederazione Cooperative Italiane da una parte e dalla FILCAMS-CGIL, dalla FISASCAT-CISL, dalla FNAARC, dalla UILTuCS-UIL, dalla USARCI dall'altra;

CONSIDERATO che le ditte preponenti tenute all'applicazione dell'A.E.C. 16 Novembre 1988 come modificato dall'A.E.C. 30 Ottobre 1992 hanno l'obbligo di corrispondere agli agenti e rappresentanti di commercio, in tutti i casi di cessazione del rapporto, una indennità in riferimento a quanto previsto dall'art. 1751 c.c. come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 10.9.1991, n. 303, ed in particolar modo al principio dell'equità;

PRESO, altresì, ATTO che, in forza dell'A.E.C. 16 Novembre 1988 come modificato dall'A.E.C. 30 Ottobre 1992, le preponenti sono tenute ad accantonare la predetta indennità presso l'ENASARCO, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari allegate al suddetto Accordo 16 Novembre 1988;

RITENUTO che tra le suddette Organizzazioni Sindacali e l'ENASARCO si rende necessario provvedere alla stipula di apposita Convenzione in base alla quale l'Ente si impegni a dare applicazione, per le parti di propria competenza, agli Accordi Economici Collettivi di cui sopra per quel che concerne la gestione del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1 - L'indennità per la risoluzione del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, dovuta dalle preponenti in relazione a quanto sopra precisato, sarà accantonata, in costanza del contratto stesso, sul Fondo Indennità Risoluzione del Rapporto gestito dall'ENASARCO nella misura dell'1% sull'ammontare globale delle provvigioni maturate e liquidate durante il corso del rapporto.

La suddetta aliquota base sarà integrata nelle seguenti misure:




A. Agenti e rappresentanti con obbligo di esclusiva per una sola ditta:

- 3% sulle provvigioni fino a f.24.000.000 annui;
- 1% sulla quota delle provvigioni tra f.24.000.001 e f.36.000.000 annui.

B. Agenti e rappresentanti senza obbligo di esclusiva per una sola ditta:

- 3% sulle provvigioni fino a f.12.000.000 annui;
- 1% sulla quota di provvigioni tra f.12.000.001 e f.18.000.000 annui.

Da tale indennità deve detrarsi quanto l'agente o rappresentante abbia diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dalla preponente.



- 2 - Sono computabili agli effetti dell'indennità di risoluzione del rapporto anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o concorso spese.

Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate all'ENASARCO secondo quanto previsto dalle norme regolamentari allegata all'A.E.C. 16 Novembre 1988, come modificato dall'A.E.C. 30 Ottobre 1992.

- 3 - Le somme accantonate sul Fondo Indennità Risoluzione Rapporto verranno liquidate dall'ENASARCO direttamente all'agente o rappresentante di commercio allo scioglimento del contratto, che deve essere comunicato all'Ente dalla Ditta preponente entro un mese dalla cessazione con l'indicazione della data, o previa dimostrazione, da parte dell'agente o rappresentante, dell'avvenuta risoluzione del rapporto.

- 4 - In caso di morte dell'agente o rappresentante di commercio l'indennità accantonata sul F.I.R.R. sarà corrisposta agli eredi dello stesso.


- 5 - L'obbligo per le ditte di provvedere all'accantonamento al Fondo Indennità di Risoluzione del Rapporto presso l'ENASARCO cessa alla data di scioglimento del contratto di agenzia o rappresentanza. Resta inteso che la parte relativa al periodo non coperto dall'ultimo versamento della ditta all'ENASARCO e fino alla data di risoluzione del rapporto, verrà corrisposta direttamente dalla Ditta all'agente o rappresentante.

- 6 - Gli obblighi posti a carico dell'ENASARCO per la gestione del F.I.R.R. nei confronti degli agenti e rappresentanti di commercio si esauriscono, alla risoluzione del contratto, con la liquidazione di quanto sia stato accantonato, in costanza del contratto, dalle Ditte preponenti, incrementato dall'attribuzione degli utili di gestione e della quota parte dell'interesse del 4%, di cui al punto successivo.

- 7 - Sulle somme accantonate dalle preponenti, in costanza del rapporto, per l'indennità di risoluzione del contratto di agenzia o rappresentanza commerciale di cui all'A.E.C. 16.11.1988 come modificato dall'A.E.C. 30.10.1992, l'ENASARCO riconoscerà alle preponenti stesse l'interesse annuo del 4% fino alla data di scioglimento del contratto per il quale l'accantonamento è stato effettuato.

L'interesse stesso maturerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la preponente ha effettuato l'accantonamento.

Tale interesse, peraltro, sarà accreditato sui singoli conti individuali degli agenti e rappresentanti, dedotta la quota parte necessaria all'Ente per la stipulazione della polizza assicurativa di cui al successivo punto 11, unitamente agli utili netti della gestione.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the middle, and a signature on the right with a checkmark below it.

8 - L'accantonamento dell'indennità di risoluzione rapporto deve essere effettuato con le seguenti modalità:

- a) le Ditte tenute all'applicazione dell'Accordo del 16 Novembre 1988 come modificato dall'Accordo del 30 Ottobre 1992 hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti o rappresentanti al Fondo entro tre mesi dall'inizio del rapporto di agenzia o rappresentanza, comunicando la data di inizio del rapporto stesso e le generalità dell'agente o rappresentante opportunamente documentate da certificati anagrafici forniti dall'interessato ed il relativo domicilio, specificando, quando l'agente o rappresentante sia una società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, la denominazione di essa;
- b) le Ditte sono tenute a comunicare la variazione del domicilio e i dati anagrafici dell'agente o rappresentante in base ai documenti forniti dall'interessato;
- c) nel caso in cui l'agente o rappresentante sia un'associazione di fatto, una società semplice, collettiva o in accomandita semplice, l'iscrizione di essa all'Ente deve essere effettuata dalla casa mandante. Analogamente, la preponente trasmetterà i dati relativi ai singoli soci precisando le percentuali dei versamenti da accreditare a ognuno di essi, forniti dalla società agente o rappresentante;
- d) le Ditte comunicheranno all'Ente la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza entro un mese dalla cessazione stessa;
- e) le somme dovute dalle Ditte preponenti per l'indennità di risoluzione del rapporto dovranno essere versate all'ENASARCO esclusivamente sul conto corrente postale n° 28871002 intestato a ENASARCO - VERSAMENTI FIRR - Via Antoniotto Usodimare, 31, 00154 ROMA - dal 1° al 31 Marzo dell'anno successivo;
- f) i versamenti dovranno essere accompagnati da apposita distinta predisposta dall'ENASARCO da cui risulti l'importo riferito a ciascun agente o rappresentante e gli estremi del bollettino di conto corrente postale;
- g) le Ditte preponenti che omettono di accantonare presso l'ENASARCO, entro il previsto termine, le indennità di risoluzione rapporto dovute, rimangono responsabili, nei confronti dell'Ente, dei versamenti stessi, purchè il contratto di agenzia o rappresentanza commerciale non sia stato risolto;
- h) le Ditte preponenti che effettuino in ritardo, in pendenza del contratto di agenzia o rappresentanza commerciale, l'accantonamento dell'indennità di risoluzione di rapporto presso l'ENASARCO, rimangono altresì responsabili verso quest'ultimo del pagamento degli interessi di mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto, ma

*[Handwritten signatures and initials]*

comunque non superiore al 20% annuo, per il periodo che va dal 1° Aprile dell'anno in cui l'accantonamento doveva essere effettuato al giorno in cui il versamento dell'accantonamento è stato regolarizzato;

- i) la corresponsione degli interessi viene effettuata su richiesta dell'Ente che ha tuttavia la facoltà di ridurre o di dispensare dal pagamento degli interessi di mora dovuti la Ditta preponente che possa dimostrare che il mancato tempestivo versamento delle somme da accantonare è dipeso da cause obiettivamente ad essa non imputabili;
- l) l'ENASARCO contabilizza le cifre versate a titolo di indennità risoluzione rapporto dalle preponenti nell'apposita gestione "Fondo Indennità Risoluzione Rapporto" ed assume l'obbligo di rimettere ad ogni agente o rappresentante di commercio un riepilogo annuale delle somme versate dalle preponenti a tale titolo.

9 - L'Ente istituisce nella gestione "Indennità per la Risoluzione del Rapporto" per ciascun agente o rappresentante conti individuali in cui annota i versamenti effettuati dalle Ditte sotto la data dell'avvenuta ricezione di essi.

Su detti conti individuali devono essere annotati la percentuale annua degli utili netti della gestione, gli accreditamenti derivanti da altre cause, nonché gli eventuali addebiti posti a carico degli agenti o rappresentanti. Verrà, altresì, indicata, in misura percentuale, la quota residuale degli interessi di cui al precedente punto 7, calcolata deducendo dall'ammontare corrispondente al 4% quanto utilizzato dall'Ente per la copertura delle spese di stipula e gestione della polizza assicurativa per infortunio e ricovero ospedaliero di cui al successivo punto 11.

Gli utili netti di cui al comma precedente verranno attribuiti in misura percentuale pari all'incidenza dell'utile stesso sull'importo complessivo dei singoli conti individuali risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

All'atto della cessazione del rapporto, in sede di liquidazione in favore dell'agente, verranno specificati gli importi - per ditta - derivanti dall'applicazione delle percentuali di rivalutazione determinate per ciascun esercizio dall'accredito degli interessi e degli utili di gestione.

Gli interessi e gli utili di cui al comma precedente verranno riconosciuti fino alla data di cessazione di ogni singolo rapporto.

*[Handwritten signatures and initials]*

10 - L'Ente, nel trimestre successivo alla data di approvazione del bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario, trasmette annualmente a ciascun agente o rappresentante di commercio, il riepilogo dei versamenti effettuati dalle preponenti sia a titolo previdenziale sia a titolo di accantonamento indennità risoluzione rapporto e invia alle Ditte preponenti un riepilogo delle somme versate quale accantonamento indennità risoluzione rapporto.

Trascorsi tre mesi dall'invio dei riepiloghi, ove non pervengano reclami, i riepiloghi stessi si intenderanno approvati.

11 - Con decorrenza dal 1° Gennaio 1993 l'ENASARCO stipulerà una polizza assicurativa con una primaria Compagnia nazionale o straniera volta a garantire agli agenti e rappresentanti cui si applica la normativa dettata dall'A.E.C. 16.11.1988 come modificato dall'A.E.C. 30.10.1992 e per eventi verificatisi in pendenza di rapporto, le prestazioni previste dall'art. 12 del suddetto Accordo del 16.11.1988 e dalle relative Disposizioni Regolamentari.

Gli oneri necessari per la stipula e la gestione di detta polizza sono coperti con l'utilizzo di una parte dell'interesse del 4% sulle somme accantonate presso il Fondo di pertinenza delle Case mandanti.


12 - Le somme disponibili nel Fondo Indennità Risoluzione Rapporto a seguito degli accantonamenti effettuati dalle Case mandanti in applicazione dell'Accordo Economico Collettivo 16.11.1988 come modificato dall'Accordo Economico Collettivo 30.10.1992 verranno impiegate secondo piani di investimento deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'ENASARCO.

Tali investimenti saranno disposti con criteri che perseguano la massima redditività compatibile con l'attività dell'Ente, avuto riguardo alle osservazioni e proposte formulate dalle Organizzazioni stipulanti la presente convenzione.

L'ENASARCO prende atto che le parti stipulanti l'Accordo Economico Collettivo 30.10.1992, che ha parzialmente modificato l'Accordo Economico Collettivo 16.11.1988, procederanno alla formulazione di osservazioni e proposte secondo le modalità previste dall'Accordo stesso.

13 - Tutte le clausole della presente convenzione sono correlate ed inscindibili tra di loro.

14 - La presente convenzione avrà efficacia fintanto che sarà in vigore l'A.E.C. 16.11.1988 come modificato dall'A.E.C. 30.10.1992.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'R.', followed by a large, stylized signature that looks like 'G. Ley'. To the right of this are several other initials and signatures, including one that looks like 'M.W.' and another that is more abstract and scribbled. The handwriting is cursive and somewhat informal.